

	Allegato "B" al n. rep. 18128/11.737	
	STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE	
	"ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI DEL METODO FELDENKRAIS", O	
	"AIIMF".	
	ART. 1 RAGIONE SOCIALE	
	È costituita un'Associazione di categoria fra professionisti	
	denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI DEL METODO	
	FELDENKRAIS".	
	La denominazione, oltre che per esteso, potrà essere	
	utilizzata, con valenza interna ed esterna, in forma	
	abbreviata con la seguente sigla "AIIMF".	
	ART. 2 FINALITÀ E OGGETTO SOCIALE	
	L'Associazione, che non persegue fini di lucro, al fine di	
	continuare e preservare l'opera svolta dal Dott. MOSHE	
	FELDENKRAIS, ha per oggetto il coordinamento, lo scambio di	
	idee tra i suoi aderenti, la diffusione a scopo didattico,	
	la difesa degli interessi morali, professionali e sociali	
	dei suoi membri, la tutela e la concessione in uso dei	
	Marchi collettivi di proprietà di AIIMF secondo le modalità	
	indicate all'Art. 4 del presente Statuto, ed in particolare:	
	- Marchio italiano "FELDENKRAIS" denominativo No.	
	302020000111458;	
	- Marchio italiano "METODO FELDENKRAIS" denominativo No.	
	302020000111509;	
	- Marchio italiano "CONOSCERSI ATTRAVERSO IL MOVIMENTO"	

	denominativo No. 302020000111527;	
	- Marchio italiano "CONSAPEVOLEZZA ATTRAVERSO IL MOVIMENTO"	
	denominativo rinnovo No. 302020000111551;	
	- Marchio italiano "INTEGRAZIONE FUNZIONALE" denominativo	
	rinnovo No. 302020000111566;	
	- Marchio italiano Metodo Feldenkrais figurativo rinnovo No.	
	302020000111584 (cosiddetto "logo AIIMF");	
	- Marchio italiano Metodo Feldenkrais figurativo No.	
	302020000111590 (cosiddetto "logo Insegnante");	
	- e di altri che successivamente venissero adottati aventi	
	oggetto connesso o simile la cui registrazione sarà	
	richiesta dalla stessa ai sensi del decreto legislativo del	
	10 febbraio 2005 n. 30 (Codice della Proprietà Industriale)	
	e successive modificazioni.	
	In particolare l'Associazione si occuperà di:	
	A) raggruppare professionisti che abbiano seguito corsi di	
	formazione autorizzati dagli organi internazionali	
	competenti (Training Accreditation Board) interni alla	
	comunità del "Metodo Feldenkrais®" elaborato dal Dott. Moshe	
	Feldenkrais;	
	B) tutelare la titolarità e difendere da usi scorretti e	
	inappropriati i Marchi collettivi di proprietà di AIIMF a	
	vantaggio di tutta la comunità degli insegnanti e	
	regolamentare la concessione in uso dei Marchi sulla base di	
	appositi Regolamenti d'uso e Contratti di Licenza come	

	meglio specificato dall'Art 4 del presente Statuto;	
	C) sviluppare e promuovere tale Metodo attraverso la	
	formazione di base e la formazione permanente, proteggere la	
	sua originalità e tutelarne i principi etici e deontologici;	
	D) intrattenere legami e scambi culturali con altre	
	associazioni, costituite o costituende, che perseguano le	
	medesime finalità;	
	E) assistere i propri membri nello sviluppo delle loro	
	problematiche professionali, promuovendo e supportando ogni	
	iniziativa diretta alla tutela della figura professionale	
	dell'insegnante Feldenkrais®;	
	F) organizzare e promuovere corsi di aggiornamento o	
	post-formazione per gli associati, seminari di studio,	
	conferenze, sia a valenza interna, tra gli associati, sia	
	diretti a terzi;	
	G) pubblicare un bollettino informativo periodico, testi,	
	libri, pubblicazioni periodiche, opere multimediali, e	
	quanto altro utile alla promozione del Metodo e alla	
	formazione professionale degli insegnanti;	
	H) curare l'edizione, la traduzione o la sponsorizzazione di	
	opere relative al "Metodo Feldenkrais®";	
	I) promuovere l'eventuale realizzazione di un centro	
	culturale e di ricerca e di una biblioteca;	
	J) promuovere e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici	
	e privati per il raggiungimento dei fini statutari;	

	K) promuovere forme di garanzia e tutela dei consumatori,	
	tra cui la costituzione di uno sportello del cittadino	
	consumatore, anche ai sensi dell'Art. 2 della L. 4/2013.	
	ART. 2 BIS. PROGETTAZIONE E PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL	
	COMPARTO SCUOLA	
	L'Associazione ha tra le finalità secondarie la	
	progettazione, lo sviluppo e la conduzione di percorsi di	
	formazione rivolti a docenti di ogni ordine e grado,	
	personale amministrativo, tecnico e ausiliario.	
	Gli ambiti di riferimento in cui si intende operare sono:	
	- didattica per competenze e competenze trasversali;	
	- metodologia e attività laboratoriali;	
	- tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;	
	- conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale;	
	- orientamento e dispersione scolastica.	
	ART. 3. DEFINIZIONE ATTIVITA' PROFESSIONALE	
	L'insegnante Feldenkrais® opera nel settore dell'educazione	
	somatica, studia il movimento umano e la sua relazione con	
	l'apprendimento e la consapevolezza.	
	Il Metodo Feldenkrais® ha un ampio spettro di applicazioni:	
	può rivelare e cambiare i comportamenti abituali	
	responsabili di condizioni di tensione e dolore; facilita la	
	consapevolezza di sé in movimento e lo sviluppo del proprio	
	potenziale personale; è adatto a tutte le età e condizioni	
	fisiche, viene insegnato anche ad atleti, artisti,	

	musicisti, danzatori per migliorare le loro capacità; la	
	lezione in gruppo "Consapevolezza attraverso il movimento®"	
	(CAM®) viene guidata verbalmente. La lezione individuale di	
	"Integrazione Funzionale®" (IF®) viene condotta utilizzando	
	il tocco, rispettoso e non invasivo, delle mani	
	dell'insegnante. Durante le lezioni di CAM® o di IF® gli	
	allievi indossano abiti comodi.	
	Attraverso l'esperienza continua e approfondita del Metodo	
	Feldenkrais®, in accordo con le ultime ricerche delle	
	Neuroscienze, l'insegnante sviluppa e affina la sua capacità	
	di osservazione degli schemi motori, porta l'attenzione	
	dell'allievo sulle proprie percezioni sensoriali e sul	
	proprio senso cinestesico, per favorirne l'organizzazione	
	neuromotoria e funzionale e l'ampliamento dell'immagine di	
	sé.	
	ART. 4. TUTELA DEI MARCHI	
	I Marchi collettivi menzionati all'Art. 2 sono suddivisi	
	nelle seguenti due categorie:	
	- cosiddetti " <u>Marchi Generali di Certificazione</u> ", ossia i	
	Marchi "Feldenkrais", "Metodo Feldenkrais", "Conoscersi	
	Attraverso il Movimento", "Consapevolezza Attraverso Il	
	Movimento", "Integrazione Funzionale", destinati	
	all'utilizzo da parte di tutti gli insegnanti autorizzati	
	soci e degli insegnanti autorizzati non soci nonché degli	
	autorizzati ad insegnare CAM® nei limiti previsti dal	

	Regolamento d'uso;	
	- cosiddetti <u>"Marchi Associativi di Certificazione"</u> , ossia	
	il Marchio ("logo AIIMF"), il Marchio (logo Insegnante), e	
	altri eventuali nuovi Marchi destinati all'utilizzo solo da	
	parte degli insegnanti autorizzati soci.	
	Per i "Marchi Generali di Certificazione" l'Associazione si	
	occuperà di regolamentarne l'utilizzo con appositi	
	Regolamenti d'uso e Contratti di Licenza che dovranno essere	
	sottoscritti da tutti gli insegnanti autorizzati soci di	
	AIIMF e dagli insegnanti autorizzati non soci che abbiano	
	frequentato un corso di formazione autorizzato da AIIMF e/o	
	dagli organi internazionali interni alla comunità	
	Feldenkrais.	
	L'Associazione si occuperà di redigere ed aggiornare un	
	"Elenco degli insegnanti e studenti in formazione	
	concessionari dei Marchi Generali di Certificazione" con i	
	dati dei sottoscrittori dell'apposito Contratto di Licenza	
	d'uso in qualità di insegnanti autorizzati soci di AIIMF e	
	di nuovi insegnanti autorizzati non soci.	
	Per i "Marchi Associativi di Certificazione" l'Associazione	
	si occuperà di regolamentare con appositi Regolamenti d'uso	
	la facoltà di utilizzo del Marchio o di altri Marchi nuovi	
	che successivamente venissero adottati aventi oggetto	
	connesso o simile destinati esclusivamente agli insegnanti	
	autorizzati soci il cui impiego sarà precisato nei	

	Regolamenti d’uso.	
	L’Associazione consentirà di utilizzare i Marchi collettivi,	
	secondo le norme stabilite dai Regolamenti d’uso, nello	
	svolgimento della propria attività professionale e	
	didattica.	
	ART. 5. SEDE	
	La sede legale dell’Associazione è ubicata nel comune di	
	Firenze. L’indirizzo ove è posta la sede nell’ambito del	
	comune è: Viale Belfiore n. 9. La sede potrà essere	
	trasferita nel territorio dello Stato Italiano con delibera	
	dell'Assemblea.	
	La delibera inerente il cambio di indirizzo nell'ambito del	
	Comune di Firenze è di competenza del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	ART. 6. DURATA	
	L’Associazione è costituita senza limiti di tempo.	
	ART. 7. SOCI	
	Possono far parte dell’Associazione tutti i cittadini	
	italiani o stranieri, residenti o non residenti nel	
	territorio dello Stato, che diano pieno affidamento per	
	l’attuazione dei programmi statutari, siano in regola col	
	versamento delle quote annuali di iscrizione e che	
	rispettino i requisiti di seguito indicati nelle varie	
	categorie:	
	- <u>soci ordinari attestati</u> : persone fisiche, associati	

	fondatori, membri attivi e praticanti e quindi	
	professionisti che abbiano seguito il corso di formazione al	
	"Metodo Feldenkrais®" autorizzato dagli organi	
	internazionali competenti interni alla comunità Feldenkrais	
	e che abbiano ottenuto l'Attestazione di qualificazione	
	professionale e standard di qualità;	
	- <u>soci ordinari</u> : persone fisiche, associati fondatori,	
	membri attivi e praticanti e quindi professionisti che	
	abbiano seguito il corso di formazione al "Metodo	
	Feldenkrais" e autorizzato dagli organi internazionali	
	competenti interni alla comunità Feldenkrais;	
	- <u>soci neo insegnanti</u> : sono gli insegnanti che abbiano	
	seguito il corso di formazione al "Metodo Feldenkrais®" e si	
	iscrivono all'AIIMF nei successivi tre anni dall'attestato	
	di completamento del corso di formazione;	
	- <u>soci in formazione autorizzati all'insegnamento delle</u>	
	<u>CAM®</u> : sono i membri in formazione che abbiano compiuto	
	almeno i primi due anni (400 ore) di formazione	
	professionale al "Metodo Feldenkrais®" in un corso e	
	autorizzato dagli organi internazionali competenti interni	
	alla comunità Feldenkrais, i quali sono tenuti a completare	
	l'intero corso di formazione nei tempi previsti;	
	- <u>soci onorari</u> : designati dal Consiglio di Amministrazione	
	tra le persone che per il loro prestigio e per la loro	
	onorabilità possano contribuire agli scopi	

	dell'Associazione. Essi possono essere ammessi a svolgere	
	funzioni consultive in seno al Consiglio di Amministrazione.	
	Ai soci onorari non verrà richiesto alcun versamento di	
	quote annuali d'iscrizione;	
	- <u>soci già iscritti ad altra associazione Feldenkrais</u> che	
	godono degli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.	
	I soci ordinari attestati, i soci ordinari, i soci neo	
	insegnanti, sono tenuti a provvedere al proprio	
	aggiornamento professionale secondo quanto disposto dal	
	Regolamento interno. I soci già iscritti ad altra	
	associazione Feldenkrais dovranno effettuare il proprio	
	aggiornamento professionale presso l'associazione di prima	
	appartenenza oppure presso AIIMF.	
	Le domande di iscrizione di nuovi associati dovranno essere	
	presentate al Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	secondo le modalità stabilite dal Regolamento; il Presidente	
	ne riferirà al Consiglio di Amministrazione per la	
	deliberazione.	
	La delibera di accoglimento o non accoglimento della domanda	
	verrà presa dal Consiglio di Amministrazione, entro 45	
	(quarantacinque) giorni dalla presentazione della domanda	
	stessa.	
	In caso di diniego di accoglimento, che deve essere	
	adeguatamente ancorché succintamente motivato, l'aspirante	
	socio ha diritto di ricorrere all'Assemblea dei soci, che	

	deciderà nella prima riunione utile, nella quale la	
	questione dovrà essere messa all'ordine del giorno.	
	ART. 8. DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI	
	Il comportamento di ogni associato, sia nei confronti degli	
	altri soci, sia al di fuori dell'Associazione, dovrà	
	conformarsi alla correttezza professionale e ai Regolamenti	
	dell'Associazione. Gli associati si impegnano per iscritto a	
	rispettare le norme statutarie, i Regolamenti e le norme	
	deontologiche votati dall'Assemblea Generale.	
	Tutti i soci vantano i seguenti diritti, come previsto dalla	
	normativa vigente e dal presente Statuto:	
	- diritto di voto nelle sedute assembleari in presenza e/o	
	da remoto;	
	- eleggere gli organi sociali;	
	- essere eletti negli stessi organi sociali;	
	- ricevere informazioni.	
	L'Associazione svolge la propria attività con il supporto	
	prevalentemente volontario dei propri associati.	
	Tutti i soci hanno diritto di accesso, con spese a proprio	
	carico:	
	- ai documenti dell'Associazione;	
	- alle delibere assembleari;	
	- ai bilanci e rendiconti;	
	- ai libri dell'Associazione.	
	La richiesta di accesso deve essere inoltrata per iscritto	

	al Consiglio di Amministrazione, che entro 15 (quindici)	
	giorni deve comunicare al richiedente, con un preavviso di	
	almeno 8 (otto) giorni, almeno due date nelle quali egli	
	potrà accedere a tali documenti.	
	Tutt'e due tali date dovranno essere entro 45	
	(quarantacinque) giorni dalla richiesta di accesso.	
	Il richiedente potrà estrarre copie, anche fotografiche	
	delle delibere assembleari, dei bilanci e dei rendiconti.	
	Tutti i soci ad esclusione di quelli onorari devono essere	
	in possesso di copertura assicurativa (polizza di	
	assicurazione contro i Rischi della Responsabilità Civile	
	verso Terzi, RCT).	
	ART. 9. CONTROLLI E SANZIONI PER VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI	
	D'USO DEI MARCHI GENERALI DI CERTIFICAZIONE E DEI MARCHI	
	ASSOCIATIVI DI CERTIFICAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione vigilerà sul rispetto dei	
	Regolamenti d'uso dei Marchi Generali di Certificazione e	
	dei Marchi Associativi di Certificazione di AIIMF, e	
	segnalerà le irregolarità al Collegio dei Probiviri che	
	delibererà l'applicazione delle sanzioni previste.	
	In ogni caso è fatto salvo quanto previsto dall'Art.10 del	
	presente Statuto per l'esclusione degli associati.	
	ART. 10. RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI	
	Il socio acquisisce i diritti collegati a tale qualifica,	
	dopo l'accettazione della sua domanda, con il versamento	

	della quota in tale momento dovuta.	
	La qualifica di socio è a tempo indeterminato, essendo	
	espressamente esclusa ogni partecipazione temporanea alla	
	vita associativa.	
	Ogni associato ha diritto a recedere in ogni momento dal	
	rapporto associativo mediante comunicazione scritta al	
	Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata con avviso	
	di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC).	
	Ogni socio è tenuto al versamento della quota annuale, la	
	prima volta al momento dell'assunzione di tale qualifica,	
	gli anni successivi entro l'assemblea di approvazione del	
	bilancio relativo all'esercizio nel quale ha versato la	
	quota precedente.	
	Il mancato versamento della quota annuale determina la	
	perdita della qualifica di socio, nei termini e alle	
	condizioni specificate al successivo art. 12.	
	In aggiunta a quanto previsto ai commi precedenti e al	
	successivo art. 12, l'Assemblea Generale degli Associati, su	
	proposta del Collegio dei Probiviri e sentito il Consiglio	
	di Amministrazione, delibera l'esclusione degli associati	
	nel caso delle violazioni più gravi previste nei regolamenti	
	di AIIMF e nei Regolamenti d'uso dei marchi collettivi.	
	Nel caso di recesso dal rapporto associativo o di esclusione	
	per qualsiasi ragione, l'insegnante decadrà automaticamente	
	dalla facoltà di utilizzare i Marchi Associativi di	

	Certificazione destinati esclusivamente agli insegnanti	
	autorizzati soci di AIIMF come specificato all'Art. 4 del	
	presente Statuto.	
	Nel caso di recesso dal rapporto associativo o di esclusione	
	per qualsiasi ragione, il Collegio dei Probiviri delibererà	
	se risolvere per giusta causa o mantenere in vigore il	
	contratto di licenza per l'utilizzo dei Marchi Generali di	
	Certificazione.	
	Nei casi che comportano sospensione, censura, avvertimento,	
	la decisione è demandata al Collegio dei Probiviri, secondo	
	le modalità previste dal Regolamento. La qualità di	
	associato è intrasmissibile e non cedibile.	
	ART. 11. PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE	
	L'esclusione del socio è deliberata a maggioranza semplice	
	dall'Assemblea Generale degli Associati sulla base di una	
	relazione scritta redatta dal Consiglio di Amministrazione.	
	Gli associati receduti e/o esclusi che abbiano cessato di	
	appartenere all'Associazione, non possono chiedere la	
	restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno	
	sul patrimonio dell'Associazione.	
	L'esclusione dell'associato deliberata dall'Assemblea	
	Generale, con le motivazioni che hanno dato luogo alla	
	stessa, deve essere comunicata all'interessato da parte del	
	Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata	
	con ricevuta di ritorno, o posta elettronica certificata	

	(PEC) .	
	ART. 12. QUOTE D’ISCRIZIONE	
	La quota annuale deve essere corrisposta al momento	
	dell’assunzione della qualifica di socio e successivamente	
	con cadenza annuale. In caso di mancato rinnovo della quota	
	annuale, essa avrà come termine di validità la data di	
	approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso	
	del quale essa era stata versata, precisandosi che nel	
	periodo dal 1 luglio fino alla data di approvazione del	
	bilancio il socio manterrà tale qualifica, avrà il diritto	
	di partecipare alla vita associativa e di proporre la	
	propria candidatura alle cariche sociali (come stabilito dal	
	precedente articolo 8) ma se egli non avrà rinnovato la	
	quota per il nuovo anno sociale, non potrà votare	
	sull'approvazione del bilancio preventivo né partecipare	
	alle attività gestite, organizzate o proposte	
	dall’associazione né accettare la nomina a qualsiasi carica	
	sociale.	
	Prima della scadenza del termine di validità così stabilito,	
	dovrà essere corrisposta la quota per l’anno successivo;	
	qualora ciò non avvenga, con la scadenza della validità	
	della quota il socio decadrà automaticamente da tale sua	
	qualifica e potrà acquisirla nuovamente con le modalità di	
	cui al precedente art. 7.	
	Oltre alla quota annuale, potrà essere richiesto ai soci il	

	pagamento di quote o contributi specifici aggiuntivi per	
	ottenere il diritto alla partecipazione ai corsi o ad altre	
	iniziative organizzate dall'associazione, ovvero	
	all'utilizzo della struttura e/o alla biblioteca della	
	stessa; tali quote o contributi dovranno essere versati	
	prima dell'inizio del corso o dell'iniziativa, a meno che	
	non sia diversamente stabilito dal Regolamento	
	dell'Associazione o dalla delibera dell'assemblea o del	
	consiglio direttivo che le ha istituite.	
	Al momento dell'istituzione delle quote, sia annuali che	
	aggiuntive, rispettivamente l'Assemblea o il Consiglio	
	Direttivo potranno stabilire che ne siano esonerati i soci	
	che prestano la loro attività a favore dell'Associazione,	
	sia gratuitamente che dietro corrispettivo, fissandone	
	eventuali limiti e/o condizioni.	
	Il socio decaduto per non aver versato la quota entro il	
	termine dell'approvazione del Bilancio stabilito qui sopra,	
	qualora la versi entro due anni dalla decadenza riacquisirà	
	la qualifica di socio, da tale momento, senza necessità	
	dell'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo stabilito	
	dal precedente art. 7.	
	ART. 13. ORGANI	
	Organi dell'Associazione sono:	
	a) l'Assemblea Generale degli Associati;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	

	c) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore unico;	
	d) il Collegio dei Probiviri;	
	e) il Comitato Scientifico;	
	f) il Rappresentante di Filiale;	
	g) il Presidente;	
	h) il Vicepresidente.	
	L'Assemblea può nominare un Presidente onorario su proposta	
	del Consiglio di Amministrazione.	
	ART. 14. ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è costituita dai membri dell'Associazione,	
	ammessi a farne parte ai sensi dell'art. 7, in regola con il	
	pagamento delle quote di iscrizione come stabilito dall'art.	
	10 del presente Statuto.	
	L'Assemblea è convocata dal Consiglio d'Amministrazione	
	almeno una volta all'anno, via mail, sul sito web	
	dell'Associazione nella pagina dedicata, su eventuali canali	
	social e sulla newsletter con almeno 30 (trenta) giorni di	
	preavviso, entro la fine del mese di ottobre, per	
	l'approvazione dei Bilanci Consuntivo e Preventivo.	
	L'Assemblea deve essere convocata anche su richiesta	
	motivata del 10% (dieci per cento) dei soci in regola con il	
	pagamento della quota sociale.	
	Gli avvisi di convocazione devono specificare la data e	
	l'ora della prima e/o della seconda convocazione nonché	
	l'ordine del giorno dei lavori.	

	Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o	
	straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci	
	regolarmente iscritti nell'apposito libro soci.	
	A ciascun socio spetta uno e un solo voto.	
	Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio anche	
	componente del CdA e/o di qualunque organo sociale, ogni	
	socio non può essere portatore di più di 5 (cinque) deleghe.	
	ART. 15. COMPETENZE	
	L'Assemblea delibera su tutto quanto a lei demandato per	
	Legge o per Statuto ed in particolare:	
	- delibera sull'approvazione del rendiconto consuntivo e	
	preventivo e del bilancio ordinario, predisposti dal	
	Tesoriere e sottoposti all'esame del Consiglio di	
	Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti (è	
	fatto divieto di distribuzione degli utili, avanzi di	
	gestione, ecc., secondo quanto previsto dall'art. 148, comma	
	8, del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986);	
	- elegge il Presidente, i membri del Consiglio di	
	Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il	
	Collegio dei Probiviri;	
	- approva le linee generali dell'attività dell'Associazione	
	e decide sulle proposte del Consiglio di Amministrazione;	
	- delibera sulla revoca dei membri degli organi sopra citati	
	e sulla esclusione dei soci;	
	- delibera sulla misura delle quote annuali;	

	- delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello	
	Statuto;	
	- approva i regolamenti interni dell'Associazione ed il	
	Codice Deontologico;	
	- delibera in ordine allo scioglimento dell'Associazione ed	
	alla devoluzione del patrimonio.	
	ART. 15-bis. QUORUM E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO	
	DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente il quale	
	nomina fra i soci un segretario verbalizzante.	
	Essa è validamente costituita in prima convocazione con la	
	presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci, in	
	seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci	
	presenti.	
	L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che	
	in seconda convocazione, con la maggioranza del 50%	
	(cinquanta per cento) più uno dei presenti su tutte le	
	questioni poste all'ordine del giorno.	
	Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere	
	almeno 24 (ventiquattro) ore.	
	L'Assemblea straordinaria ha come oggetto la modifica dello	
	statuto o la delibera di scioglimento dell'Associazione.	
	Essa è presieduta dal Presidente nominato dall'Assemblea	
	stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta	
	fra i soci un segretario verbalizzante.	

	Per quanto riguarda le modifiche dell'oggetto sociale, essa	
	è regolarmente costituita in prima convocazione con la	
	presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei	
	soci e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi	
	dei presenti.	
	In seconda convocazione, che dovrà essere stabilita non meno	
	di otto e non più di trenta giorni dopo la prima	
	convocazione, l'Assemblea straordinaria sarà regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e	
	delibera sempre con il voto favorevole di almeno due terzi	
	dei presenti.	
	Per quanto riguarda lo scioglimento dell'Associazione e la	
	devoluzione del patrimonio, occorre, sia in prima	
	convocazione che nelle successive, il voto favorevole di	
	almeno tre quarti degli associati.	
	Almeno 15 (quindici) giorni prima dalla data fissata per	
	l'assemblea per l'approvazione del rendiconto deve essere	
	inviato a tutti i soci il rendiconto stesso.	
	Di tutte le assemblee deve essere effettuata la	
	registrazione, e la trascrizione della stessa deve essere	
	inviata a tutti i soci entro 90 (novanta) giorni.	
	Si precisa che per presenza e per voto (favorevole o	
	contrario) si intende sia in proprio che per delega.	
	ART. 16. CONFLITTO DI INTERESSI	
	Non sono ammessi al voto i soci che abbiano un conflitto	

	d'interesse in relazione all’argomento oggetto di	
	deliberazione.	
	Il conflitto di interessi può essere sollevato da qualunque	
	socio, anche non partecipante all'assemblea (nel qual caso	
	il rilievo deve pervenire per iscritto al Presidente almeno	
	tre giorni prima della data fissata per l'Assemblea), e deve	
	essere fatto prima dell'inizio dei lavori.	
	L'Assemblea decide a maggioranza semplice se il rilievo	
	sollevato dal socio debba essere accolto e quindi il socio	
	in conflitto di interessi debba essere escluso dal voto.	
	ART. 17. REVOCA DEGLI INCARICHI	
	L’Assemblea potrà revocare l’incarico conferito ai membri	
	del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori	
	dei Conti, del Collegio dei Probiviri che abbiano violato le	
	norme dello Statuto o dei Regolamenti, che si siano resi	
	gravemente inadempienti ai loro compiti o che comunque	
	ostacolino o rendano particolarmente difficile il	
	funzionamento dell'organo di cui fanno parte.	
	ART. 18. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	L’Associazione è diretta da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero minimo di 5 (cinque) a un numero	
	massimo di 15 (quindici) membri, eletti dall’Assemblea	
	Generale degli associati tra gli associati in regola con la	
	quota associativa dell’anno o che la versino immediatamente	
	in caso di nomina; la loro carica ha durata triennale, e	

	potranno essere rieletti consecutivamente una e una sola	
	volta.	
	La carica di consigliere di amministrazione non darà diritto	
	a compenso. Ciascun consigliere avrà diritto al rimborso	
	delle spese anticipate e sostenute per l'espletamento del	
	proprio incarico istituzionale e debitamente documentate al	
	Tesoriere, che provvederà alla liquidazione di detti	
	rimborsi previo consenso del Presidente.	
	La carica di consigliere dà diritto anche al "Riconoscimento	
	Formativo" nei modi e termini di cui al Regolamento.	
	ART. 19. SOSTITUZIONE	
	In caso di revoca, decadenza, dimissioni o morte dei	
	Consiglieri di Amministrazione, dei membri del Collegio dei	
	Revisori dei Conti, dei membri del Collegio dei Probiviri,	
	subentrerà in carica, con la stessa scadenza elettorale del	
	Consigliere o membro del collegio precedente, il primo dei	
	non eletti alle ultime votazioni.	
	In assenza di nominativi, da parte dei membri degli	
	organismi in cui si è verificata l'assenza, si procederà	
	alla cooptazione del membro che resterà in carica fino alle	
	elezioni da svolgersi alla prima Assemblea utile.	
	A tal fine essi potranno, senza peraltro esservi obbligati	
	chiedere ai soci chi intenda avanzare la propria	
	candidatura.	
	In caso che l'organismo in cui si è verificata l'assenza non	

	provveda alla cooptazione entro 60 (sessanta) giorni	
	dall'uscita del Consigliere o dei membri dei Collegi, dovrà	
	essere nei 45 (quarantacinque) giorni successivi convocata	
	una Assemblea per provvedere alla nomina; in tale sede	
	l'Assemblea potrà anche decidere di non nominare nessuno.	
	In tal caso, il Consiglio di Amministrazione proseguirà con	
	un componente in meno (anche in violazione del limite minimo	
	stabilito dal primo comma del precedente art. 18) fino alla	
	fine del suo mandato.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, il	
	consiglio decade e dovrà essere indetta un'assemblea per la	
	nomina del nuovo organo amministrativo.	
	ART. 20. POTERI E COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Al Consiglio di Amministrazione sono devoluti i più ampi	
	poteri di gestione e direzione dell'Associazione secondo i	
	principi fissati dallo Statuto e dai Regolamenti approvati	
	in conformità al medesimo e nel rispetto delle deliberazioni	
	dell'Assemblea. In particolare spetteranno al Consiglio di	
	Amministrazione:	
	a) le deliberazioni di ammissione di nuovi associati sulla	
	base delle domande presentate ai sensi dell'Art. 7 del	
	presente Statuto;	
	b) la gestione del patrimonio e degli aspetti economici e	
	finanziari dell'Associazione, nel rigoroso rispetto delle	
	linee generali stabilite dall'Assemblea;	

	c) la nomina e l'assunzione del personale ausiliario	
	dell'Associazione;	
	d) la convocazione dell'Assemblea Generale ordinaria e	
	straordinaria degli Associati;	
	e) la nomina delle Commissioni nei modi e termini di cui al	
	Regolamento;	
	f) la proposta di modifica dello Statuto e dei Regolamenti;	
	g) le decisioni ed i provvedimenti in ordine all'utilizzo	
	dei Marchi da parte degli insegnanti autorizzati soci e	
	degli insegnanti autorizzati non soci;	
	h) la predisposizione del Rendiconto Consuntivo e Preventivo	
	e del Bilancio ordinario della Associazione e la	
	documentazione tecnica di corredo, da presentare alla	
	Assemblea.	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte	
	in cui il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne	
	facciano richiesta scritta almeno la metà più uno dei	
	consiglieri: in quest'ultimo caso il Consiglio dovrà	
	riunirsi entro 30 (trenta) giorni.	
	Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo di	
	comunicazione scritta, via posta elettronica o tramite	
	applicazioni di telefonia mobile con avviso di recapito, da	
	inviare a ciascun consigliere almeno 15 (quindici) giorni	
	prima di quello fissato per ciascuna adunanza.	
	Tali formalità non sono necessarie nei confronti dei	

	consiglieri presenti qualora, alla fine di ciascuna	
	riunione, il Presidente stabilisca il giorno, l'ora ed il	
	luogo della successiva riunione.	
	In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a sette	
	giorni.	
	La riunione di Consiglio è comunque valida anche in assenza	
	di Convocazione se sono presenti tutti i consiglieri e	
	nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti	
	all'ordine del giorno. Le decisioni del consiglio possono	
	essere prese anche mediante strumenti telematici.	
	Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in	
	mananza, dal Vice presidente o, in mananza di entrambi,	
	dal consigliere più anziano presente.	
	All'interno delle delibere del CdA, in caso di parità di	
	voti, il voto espresso dal Presidente vale doppio, purchè il	
	Consiglio nelle ipotesi di cui all'articolo 19 ultimo comma	
	sia composto da più di due membri.	
	Il Consiglio potrà delegare parte dei suoi poteri a uno o	
	più comitati esecutivi composti da alcuni dei suoi	
	componenti ovvero a uno o più dei propri componenti,	
	determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità	
	di esercizio della delega.	
	Il Consiglio può comunque sempre impartire direttive agli	
	organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella	
	delega.	

	I Comitati esecutivi e gli Amministratori Delegati	
	referiscono al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di	
	controllo, se nominato, sull'attività svolta.	
	Il consiglio di Amministrazione può conferire procure	
	speciali o generiche a terzi.	
	ART. 21. CARICHE	
	Fatta eccezione per il primo Consiglio che sarà eletto in	
	sede di costituzione e le cui cariche saranno conferite in	
	quella sede e fatta eccezione per la carica di Presidente e	
	vice Presidente del Consiglio di Amministrazione che sono	
	conferite dall'Assemblea, sarà competenza del Consiglio di	
	Amministrazione, se lo riterrà opportuno, eleggere nel suo	
	seno a maggioranza, il Segretario e il Tesoriere.	
	ART. 22. PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE	
	Il Presidente e il Vicepresidente vengono eletti	
	dall'Assemblea Generale degli associati fra i membri del	
	Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dirigerà i	
	lavori del Consiglio di Amministrazione e assicurerà il	
	funzionamento dell'Associazione, di cui assumerà anche la	
	rappresentanza in tutti i rapporti giuridici con i terzi. In	
	caso di revoca, dimissioni o morte, i poteri spettanti al	
	Presidente saranno esercitati dal Vicepresidente in via	
	provvisoria, fino alla nomina del nuovo Presidente.	
	Essi dureranno in carica tre anni, e potranno essere	
	rieletti consecutivamente una e una sola volta.	

	Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione e	
	ad esso spetta, in via generale, il potere di firma.	
	Il Presidente esercita le sue funzioni nei modi e termini di	
	cui al Regolamento.	
	ART. 23. FILIALI E RELATIVI RAPPRESENTANTI	
	Su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o dei soci di	
	tale territorio potranno essere istituite filiali regionali,	
	o inter-regionali.	
	L'istituzione della filiale è di competenza del Consiglio di	
	Amministrazione, che ne delimita anche i confini	
	territoriali.	
	Qualora se ne ravvisi la necessità o comunque l'opportunità,	
	il Consiglio potrà istituire più di una filiale all'interno	
	di una Regione; qualora ciò avvenga, i soci aventi sede in	
	tale Regione avranno diritto di scegliere a quale filiale	
	aderire; tale scelta sarà vincolante per cinque anni.	
	I soci aventi sede all'interno del territorio di ogni	
	filiale (ovvero che abbiano scelto di aderire a una delle	
	filiali esistenti nella Regione in cui hanno la sede)	
	avranno diritto di partecipare all'assemblea territoriale di	
	filiale, le cui regole di funzionamento sono mutate da	
	quelle dell'assemblea ordinaria dell'associazione, con gli	
	eventuali adattamenti richiesti dalla specificità del	
	territorio, decisi sempre dal Consiglio di Amministrazione	
	su richiesta di almeno il dieci per cento dei soci che ivi	

	hanno la propria sede.	
	L'assemblea di filiale nomina il Rappresentante di filiale,	
	nell'ambito del territorio di competenza e tiene i rapporti	
	con gli enti pubblici e privati del territorio.	
	Nel caso di più filiali esistenti nella medesima Regione, i	
	relativi rappresentanti dovranno coordinarsi nella tenuta	
	dei rapporti con gli enti del territorio regionale; qualora	
	vi siano problemi di qualsiasi tipo in tale coordinamento,	
	arbitro della situazione, con giudizio inappellabile, sarà	
	il Consiglio di Amministrazione, su istanza di uno dei	
	rappresentanti o di almeno il dieci per cento dei soci con	
	sede in tale Regione.	
	Il Rappresentante di filiale dura in carica tre anni e potrà	
	essere rinominato consecutivamente una seconda volta. Dopo	
	il secondo mandato, per poter essere ulteriormente	
	confermato in tale incarico deve raccogliere il voto	
	favorevole di almeno l'80% (ottanta per cento) dei presenti	
	in proprio o per delega all'assemblea di nomina.	
	Il Rappresentante di filiale riferisce al Consiglio di	
	Amministrazione il quale può, con propria delibera,	
	attribuirgli il potere di sottoscrivere in nome e per conto	
	dell'Associazione determinati atti, documenti e protocolli	
	di intesa, con apposita procura, a norma dell'articolo 20	
	ultimo comma.	
	In caso di violazione delle norme di comportamento o del	

	codice deontologico, nonché qualora sussistano altri gravi	
	motivi, il Consiglio di Amministrazione può revocare con	
	effetto immediato il Rappresentante di filiale, che potrà	
	ricorrere contro tale provvedimento avanti l'Assemblea dei	
	soci.	
	ART. 24. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O REVISORE UNICO	
	Il controllo amministrativo e contabile della Associazione	
	verrà attribuito, con delibera degli associati, a un	
	Collegio dei Revisori dei Conti composto di 3 (tre) membri	
	effettivi e 2 (due) supplenti nominati dall'Assemblea tra le	
	persone idonee allo scopo, cioè con adeguata esperienza e	
	conoscenza in campo amministrativo e contabile.	
	Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un	
	Presidente. I Revisori accertano la regolare tenuta della	
	contabilità sociale, redigono una relazione al bilancio	
	annuale, possono in qualunque momento procedere ad atti di	
	ispezione e di controllo.	
	Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 (tre) anni e può	
	essere rieletto, sempre con cadenza triennale, senza alcuna	
	limitazione.	
	In alternativa al Collegio potrà esser nominato	
	dall'Assemblea un Revisore unico, scelto tra gli iscritti	
	nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il	
	Ministero della Giustizia, con le medesime funzioni ed	
	attribuzioni del Collegio dei Revisori. Il Revisore dura in	

	carica 3 (tre) anni e può essere rieletto, sempre con	
	cadenza triennale, senza alcuna limitazione.	
	ART. 25. COLLEGIO DEI PROBIVIRI	
	Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri	
	eletti dall'Assemblea Generale anche al di fuori	
	dell'Associazione di cui almeno uno, preferibilmente, con	
	cognizioni giuridiche. Ad essi è delegato l'esame e la	
	soluzione delle vertenze che potranno insorgere tra i soci	
	dell'Associazione e tra essi e gli organi della stessa in	
	merito all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti e	
	negli altri casi previsti dallo Statuto, nonché sulle	
	violazioni dei Regolamenti d'uso dei Marchi collettivi.	
	Fatta eccezione per i casi di esclusione, deliberati	
	dall'Assemblea Generale, essi decideranno, sentite le parti,	
	ex bono et aequo, senza formalità di procedure ed il lodo	
	sarà inappellabile.	
	Il Collegio dei Probiviri instaura di propria iniziativa o	
	su segnalazione del Consiglio di Amministrazione il	
	procedimento disciplinare nei confronti dei membri	
	dell'Associazione secondo quanto previsto nello Statuto e	
	dai Regolamenti.	
	I Probiviri durano in carica 3 (tre) anni e possono essere	
	rieletti consecutivamente, sempre con cadenza triennale,	
	senza alcuna limitazione.	
	Il Collegio dei Probiviri svolge le proprie funzioni con le	

	modalità ed i termini di cui al Regolamento.	
	ART. 26 COMITATO SCIENTIFICO	
	Il Comitato Scientifico è composto da un numero minimo di 3	
	(tre) a un massimo di 5 (cinque) membri eletti dal Consiglio	
	di Amministrazione anche tra i propri componenti, in carica	
	per 3 (tre) anni, rieleggibili senza limitazioni.	
	La funzione principale del Comitato Scientifico è la	
	promozione, attraverso le idee e le attività dei propri	
	membri, di ricerche, studi, convegni, seminari, al fine di	
	valorizzare le iniziative dell'Associazione. In particolare:	
	- consiglia i membri nella stesura dei loro articoli e	
	nell'organizzazione di conferenze, interviste, ecc.;	
	- promuove studi di ricerca;	
	- si avvale del contributo della Commissione Formazione	
	Permanente nello studio e nelle proposte dei temi	
	congressuali.	
	ART. 27. PATRIMONIO E FONDO COMUNE	
	L'Associazione trae le risorse economiche per il	
	funzionamento e lo svolgimento delle sue attività:	
	- dalle quote e dai contributi versati dagli associati;	
	- dagli introiti derivanti dalle attività organizzate	
	dall'Associazione;	
	- dalle sovvenzioni e dai frutti prodotti dai beni	
	dell'Associazione;	
	- da contributi dello Stato, delle Regioni, degli enti	

	locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche	
	finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi	
	realizzati nell'ambito dei fini statutari;	
	- da contributi dell'Unione Europea e di organismi	
	internazionali;	
	- da entrate derivanti da prestazioni di servizi	
	convenzionati;	
	- da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;	
	- dagli incassi derivati dalla vendita di pubblicazioni	
	sempre nel pieno rispetto delle attività non lucrative	
	dell'Associazione;	
	- da ogni altra sovvenzione o entrata.	
	I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti	
	testamentari devono essere esclusivamente destinati al	
	conseguimento delle finalità previste dall'Atto Costitutivo	
	e dallo Statuto.	
	I fondi dell'Associazione eccedenti il fabbisogno corrente	
	potranno essere investiti in strumenti finanziari previa	
	delibera del Consiglio di Amministrazione: i frutti, a	
	qualsiasi titolo, derivanti da detti investimenti potranno	
	essere impiegati solo per attività istituzionali e in ogni	
	caso non potranno mai divenire fonte di distribuzioni,	
	suddivisioni o ripartizioni agli associati o ai terzi.	
	ART. 28. CONTABILITÀ E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1 luglio di ogni anno al 30	

	giugno dell'anno successivo.	
	Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio	
	sociale oppure, quando lo richiedono particolari esigenze,	
	entro 180 (centottanta) giorni dalla sopradetta chiusura,	
	saranno presentati all’Assemblea degli associati il Bilancio	
	Consuntivo di esercizio, che sarà redatto con l’osservanza	
	delle norme del Codice Civile, e quello di Previsione per	
	l’esercizio successivo.	
	Il Bilancio Consuntivo di esercizio ed il Bilancio	
	Preventivo sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione	
	con l’ausilio del Tesoriere, che fornirà tutti i dati	
	opportuni e necessari in suo possesso.	
	ART. 29. REGOLAMENTI E CODICE DEONTOLOGICO	
	Il Consiglio di Amministrazione cura la redazione del	
	Regolamento, del Codice Deontologico e di uno o più	
	Regolamenti in ambiti specifici che sottoporrà	
	all’approvazione dell’Assemblea Generale. Tali Regolamenti	
	disciplinano in modo particolareggiato gli argomenti	
	trattati dallo Statuto, con riferimento specifico al	
	funzionamento pratico dell’Associazione, ai principi etici e	
	alla concessione in uso dei Marchi di AIIMF.	
	In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede alla	
	redazione del contratto di Licenza per l’utilizzo dei Marchi	
	Generali di Certificazione che dovrà essere sottoscritto da	
	tutti gli insegnanti autorizzati soci e dai nuovi insegnanti	

	autorizzati non soci, e alla redazione del Contratto di	
	Licenza per l'utilizzo dei Marchi Associativi di	
	Certificazione.	
	Il Consiglio d'Amministrazione provvede inoltre alla	
	redazione e/o revisione dei Regolamenti d'uso di tutti i	
	Marchi collettivi esistenti e di quelli che successivamente	
	venissero adottati.	
	Tutti i soci sono tenuti al rigoroso rispetto dei	
	Regolamenti e del Codice Deontologico.	
	ART. 30. SCIoglimento	
	L'Associazione può essere sciolta per delibera	
	dell'Assemblea per i seguenti motivi:	
	a) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità	
	sopravvenuta di conseguirlo;	
	b) impossibilità di funzionamento per il venir meno del	
	numero degli associati indispensabile per il perseguimento	
	dei propri fini;	
	c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni	
	di fondo che animano l'Associazione e/o dovessero impedirne	
	lo svolgimento dell'attività.	
	ART. 31. LIQUIDAZIONE	
	In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria nominerà	
	uno o più liquidatori incaricati di procedere all'inventario	
	dei beni e al pagamento di tutte le passività.	
	Il patrimonio residuo all'atto dello scioglimento per	

[illegible]